



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**  
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 1052

Data 30/06/2026

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINIO EXTRA RETE FORMATIVA PER IL DOTT. ALESSANDRO MARIO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA PRESSO LA SCUOLA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.**

**OGGETTO:** Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante e tirocinio extra rete formativa per il Dott. Alessandro Mario in formazione specialistica presso la Scuola di Ortopedia e Traumatologia dell'Università degli Studi di Ferrara. Autorizzazione alla stipula.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

*Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:*

**VISTO** il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

**CONSIDERATO** che il soggetto ospitante dichiara di essere accreditato e contrattualizzato con il Servizio Sanitario Nazionale (solo per le strutture del territorio nazionale);

**CONSIDERATO** che la ASL di Pescara, in qualità di soggetto ospitante è parte della rete formativa di altro Ateneo, ma non ha raggiunto il numero massimo di tirocinanti in formazione specialistica frequentanti la propria struttura;

**VISTO** l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante e tirocinio extra rete formativa per il Dott. Alessandro Mario in formazione specialistica presso la Scuola di Ortopedia e Traumatologia dell'Università degli Studi di Ferrara, predisposto dal medesimo ateneo;

**DATO ATTO** che l'Università degli Studi di Ferrara ha concordato con il DPO l'articolo sul trattamento dei dati personali per i tirocini formativi;

**RITENUTO** di procedere come di seguito specificato;

**Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;**

**Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo – contabile e tecnica del presente provvedimento:**

**1) Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile della U.O.S. Formazione, Ricerca e Progetti;**

**Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;**

## **DELIBERA**

*per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato*

**1) DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante e tirocinio extra rete formativa per il Dott. Alessandro Mario in formazione specialistica presso la Scuola di Ortopedia e Traumatologia dell'Università degli Studi di Ferrara;

**2) DI AUTORIZZARE**, per l'effetto, la conseguente stipula della convenzione come sopra specificato;

**3) DI DARE ATTO** che:

- ❖ Competeranno alla ASL gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche in tema di idoneità e sorveglianza sanitaria e di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.
  - ❖ L'Azienda risponde per la responsabilità civile contro terzi e per i rischi professionali dei medici in formazione specialistica che svolgono attività formativa presso di essa, alle stesse condizioni previste per i propri dipendenti. Provvede, altresì, alla copertura dei rischi derivanti da infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione. Quanto sopra in ottemperanza al disposto dell'art. 41, comma 3, del D.lgs n. 368/99;
- 4) DI DARE MANDATO** all'U.O.C. Affari Generali e Legali di questa ASL per la trasmissione del presente provvedimento alla UOS Medico Competente e all'Ufficio Assicurazioni per quanto di competenza, nonché per conoscenza alla U.O.S Formazione, Ricerca e Progetti e alla UOC di Ortopedia e Traumatologia;
- 5) DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio aziendale on line, ai sensi dell'articolo 32 Legge 69/2009.
- 6) DI DARE ATTO** che, ai sensi della legge regionale n. 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla Legge 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione dei soli indici, quali data, oggetto e Unità Operativa proponente;
- 7) DI CONFERIRE** alla presente Deliberazione immediata esecutività.



**Università  
degli Studi  
di Ferrara**

Ufficio Scuole  
di Specializzazione Sanitarie

**Università degli Studi di Ferrara**  
Ripartizione Rapporti con Servizio Sanitario  
Nazionale  
via Aldo Moro, 22 - 44124 Cona (FE)  
[scuole.specializzazione@unife.it](mailto:scuole.specializzazione@unife.it)  
Tel. 0532 293197  
[www.unife.it/it/corsi/scuole-di-specializzazione/sanitarie](http://www.unife.it/it/corsi/scuole-di-specializzazione/sanitarie)

## **CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA**

### **TRA**

L'Università degli Studi di Ferrara, nella persona del Prof. Gianni Mazzoni nato a (omissis) il (omissis), Professore ordinario, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione, a cui afferisce la Scuola, domiciliato per la carica in Via Via Luigi Borsari, 46, 44121 Ferrara, a quanto infra autorizzato

### **E**

L'Azienda Sanitaria Locale Pescara, con sede legale in via Renato Paolini n. 47, 65124 (PE), p.iva 01397530682, rappresentata dal dott. Vero Michitelli, nato a (omissis) il (omissis);

### **PREMESSO CHE:**

l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

l'art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

l'articolo 20 del D.Lgs n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;

gli articoli 34 e ss del D.Lgs n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.I. n. 68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;

il D.I. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;

tale Decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

la presente convenzione si applica anche agli specializzandi iscritti a Scuole di specializzazione sanitarie ad accesso non medico;

### **E PREMESSO INOLTRE CHE:**

l'Azienda costituisce struttura della rete formativa di altra scuola di specializzazione e possiede ulteriore capacità ricettiva (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;



la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, con propria determinazione, ha approvato la frequenza del Dott. Alessandro MARIO presso Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale "Spirito Santo" di Pescara

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 – Specializzando**

L'Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica della Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia

Il Dott. Alessandro MARIO  
nato a (omissis) il (omissis)

residente in (omissis)

codice fiscale (omissis)

E-mail: [alessandro.mario@edu.unife.it](mailto:alessandro.mario@edu.unife.it) / [alessandro.mario@unife.it](mailto:alessandro.mario@unife.it) Cell. (omissis)

Iscritto al 4° anno di corso per l'Anno Accademico 2024-2025

#### **Art. 3 – Durata del tirocinio**

Il periodo del tirocinio si svolge dal 29/06/2026 al 01/11/2026

Il periodo del tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le parti.

Lo specializzando non può svolgere attività di tirocinio in regime di extra rete per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

#### **Art. 4 – Luoghi e tempi**

L'Azienda mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della U.O. C. Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Civile "Spirito Santo" di Pescara

#### **Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

##### **1. Obiettivi Chirurgici e Area Tecnica:**

L'obiettivo primario è consolidare ed espandere le competenze chirurgiche e tecniche già acquisite, lavorando molto attivamente in sala operatoria, con particolare focus su:

- Osteosintesi di base e avanzata: Perfezionamento delle tecniche di fissazione interna ed endomidollare per le fratture.
- Fissazione Esterna: Acquisizione di piena autonomia nel posizionamento di fissatori esterni in urgenza, secondo i principi del Damage Control Orthopaedics.



- **Traumatologia Complessa:** Approfondimento del trattamento delle fratture articolari (piatto tibiale, pilone tibiale, omero prossimale, gomito) e approccio, anche come assistente attivo, alla chirurgia del bacino e dell'acetabolo.
- **Gestione delle Complicanze:** Trattamento chirurgico delle pseudoartrosi e delle infezioni post-traumatiche (debridement, utilizzo di sostituti ossei, protocolli antibiotici mirati).

## 2. Obiettivi Clinici e Diagnostici:

Comprensione delle modalità del trauma e dei suoi effetti sul sistema osteo-articolare in regime di Pronto Soccorso:

- **Valutazione ab-initio del politrauma:** Partecipazione attiva alla gestione multidisciplinare del paziente critico (Pronto Soccorso, Rianimazione, Radiologia Interventistica) secondo i protocolli ATLS.
- **Diagnostica avanzata:** Autonomizzazione nella lettura e interpretazione di imaging di secondo livello (TC, ricostruzioni 3D e RM) applicata alle lesioni traumatiche acute e alle patologie da sovraccarico.

## 3. Obiettivi Assistenziali e Decision Making:

- **Pianificazione Pre-operatoria:** Elaborazione sistematica del planning chirurgico per casi complessi (scelta degli accessi e dei mezzi di sintesi).
- **Gestione del Turno di Guardia:** Assunzione di responsabilità nella gestione delle consulenze ortopediche in un regime di Pronto Soccorso ad alto flusso.
- **Timing Chirurgico:** Sviluppo del giudizio clinico per la scelta tra Early Total Care e Damage Control.

### **Art. 6 – Natura giuridica dello stage**

Il periodo di stage formativo non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio della Scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante; l'attività dello specializzando si configura come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale ospedaliero.

### **Art. 7 – Tutor aziendale e tutor universitario**

Il periodo di stage si svolge sotto la guida del Prof. Dott. Rocco Erasmo indicato come tutore dall'Azienda soggetto ospitante.

Il Dott. Sebastiano Marchesini è tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

### **Art. 8 – Accertamento frequenza**

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture dell'Azienda è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

### **Art. 9 – Obblighi dello specializzando**

Durante lo svolgimento dello stage lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso l'Azienda lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola di specializzazione di appartenenza.

Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.



Lo specializzando è inoltre tenuto al rispetto del Codice di Comportamento del soggetto ospitante, delle policy aziendali e delle misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (Legge n. 190/2012).

### **Art. 10 – Monitoraggio e verifica dell'attività di stage**

Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione è seguita e verificata dal Dott. Sebastiano Marchesini, tutore universitario. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

### **Art. 11 – Copertura rischi professionali**

L'Azienda provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

### **ART. 12 – Prevenzione e Sicurezza**

Gli specializzandi, ai sensi dell'art. 2, comma 1°, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute degli specializzandi, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo. In particolare, l'ente ospitante provvede a espletare gli obblighi previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria) e dagli artt. 36 e 37 (formazione e informazione), fatto salvo il caso in cui gli specializzandi abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'ente ospitante. La formazione generale è in ogni caso a carico dell'Università. Gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

I Datori di Lavoro dei rispettivi Enti devono ottemperare agli obblighi di cui all'art. 112 del D.Lgs 101/2020 qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti e i lavoratori/specializzandi coinvolti in questa attività siano classificati ai sensi dell'art.133 D.Lgs 101/2020 dai rispettivi Datori di Lavoro.

L'Azienda, nell'autorizzare l'accesso presso le zone classificate per i rischi da radiazioni ionizzanti, deve fornire allo specializzando gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale stabiliti dall'Esperto di Radioprotezione dell'Azienda, sentito l'Esperto di Radioprotezione dell'Ente convenzionato e verificare che i lavoratori/specializzandi abbiano ricevuto l'informazione e la formazione prevista dall'art.112 ed eventualmente fornire ulteriori specifiche informazioni, formazione e istruzioni di lavoro in relazione alle attività da svolgere nella zona classificata.

### **Art. 13 – Mensa e uniformi di servizio**

L'Azienda assicura allo specializzando che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista dal Regolamento aziendale e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.



## **ART. 14 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali che potranno essere trattati con supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e connessi alla stipulazione, gestione ed esecuzione della presente Convenzione e delle attività di tirocinio, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti riconosciuti agli interessati dagli artt. 15-22 del GDPR. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, operano in qualità di Titolari autonomi.

Qualora, nell'ambito delle attività previste dal progetto formativo, il tirocinante debba trattare dati personali, anche appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, compresi quelli relativi a pazienti, utenti e personale dell'Azienda sanitaria ospitante, quest'ultima provvederà a designarlo quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i

L'Azienda sanitaria ospitante garantirà che il tirocinante riceva adeguate istruzioni in merito alle modalità di trattamento dei dati personali, agli obblighi di riservatezza, alle misure di sicurezza da adottare e alle procedure interne applicabili, impegnandosi a vigilare sul corretto operato dello stesso per tutta la durata del tirocinio.

Il tirocinante è tenuto a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività formative, anche successivamente alla cessazione del tirocinio.

Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi ed in particolare si obbligano a:

- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dalla applicabile disciplina in materia di trattamento di dati personali;
- assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione della presente Convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

Le Parti, nella fase di attuazione della presente Convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24, 25 e 32; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14.

Le Parti devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

I dati personali dei medici in formazione specialistica saranno oggetto di trattamento da parte della ASL per finalità legate all'autorizzazione all'accesso degli stessi nelle proprie strutture e per eventuali altre finalità di legge.

La disciplina del rapporto di autonoma titolarità si conviene che venga soddisfatta dalla sottoscrizione del presente documento che adempie ai requisiti di legge.

I dati di contatto dei titolari del trattamento dei dati personali sono:

- Università degli studi di Ferrara: [privacy@unife.it](mailto:privacy@unife.it), [ateneo@pec.unife.it](mailto:ateneo@pec.unife.it);

Si allegano le informative dei titolari:

Università degli studi di Ferrara: <https://www.unife.it/it/ateneo/protezione-dati-personali>

Asl Pescara: [www.asl.pe.it/privacy](http://www.asl.pe.it/privacy)



**Università  
degli Studi  
di Ferrara**

Ufficio Scuole  
di Specializzazione Sanitarie

**Università degli Studi di Ferrara**  
Ripartizione Rapporti con Servizio Sanitario  
Nazionale  
via Aldo Moro, 22 • 44124 Cona (FE)  
[scuole.specializzazione@unife.it](mailto:scuole.specializzazione@unife.it)  
Tel. 0532 293197  
[www.unife.it/it/corsi/scuole-di-specializzazione/sanitarie](http://www.unife.it/it/corsi/scuole-di-specializzazione/sanitarie)

#### **ART. 15 – Durata**

La presente convenzione si intende valida dalla data della stipula e fino al 01/11/2026.

#### **ART. 16 – Recesso**

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso di giorni 15 da inoltrare mediante PEC. L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti alle esigenze formative dello specializzando.

#### **ART. 17 – Imposte**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Ferrara n. 7035 del 17 febbraio 2016.

#### **Articolo 18 – Controversie**

Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.

Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara.

#### **Art. 19 – Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Università degli Studi di Ferrara  
Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e  
Riabilitazione  
*Prof. Gianni Mazzoni*  
(documento firmato digitalmente)

Il Legale Rappresentante  
*Dott. Vero Michitelli*  
(documento firmato digitalmente)

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Marilea Cantagallo

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Vero Michitelli**

firmato digitalmente

**Deliberazione n. 1052 del 30/06/2026 ad oggetto:**

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINIO EXTRA RETE FORMATIVA PER IL DOTT. ALESSANDRO MARIO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA PRESSO LA SCUOLA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 1/7/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato